

Sentenza: n. 40 del 29 gennaio 2020

Materia: Caccia

Parametri invocati: art 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Tribunale amministrativo regionale per la Liguria

Oggetto: art. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, e 38, comma 8, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

Esito:

- illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio);
- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 8, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

Sintesi:

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria dubita, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, e 38, comma 8, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

La prima delle due norme censurate prevede che «[l]a caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria è consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto».

L'altra disposizione denunciata stabilisce che il cacciatore «deve [...] indicare, negli appositi spazi [del tesserino venatorio regionale] relativi alla fauna stanziale e migratoria, la sigla del capo abbattuto subito dopo l'abbattimento accertato».

Ad avviso del TAR rimettente, l'art. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, consentendo il prelievo venatorio dei capi di fauna migratoria fino a mezz'ora dopo il tramonto nel caso di caccia da appostamento fisso o temporaneo, recherebbe un vulnus all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», ponendosi in contrasto con lo standard minimo di tutela previsto dall'art. 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992, che ammette l'esercizio della caccia soltanto fino al tramonto.

La questione è, ad avviso della Corte, fondata.

La Corte rammenta quanto già affermato nella sentenza n. 191 del 2011, secondo cui la disciplina statale che delimita il periodo entro il quale è consentita l'attività venatoria «è ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando nella materia della tutela dell'ambiente, vincolante per il legislatore regionale». Ha quindi precisato che a tale disciplina sono riconducibili anche «i limiti orari nei quali quotidianamente detta attività è lecitamente svolta in relazione a determinate specie cacciabili», affermando conseguentemente che l'art. 1, comma unico, della legge reg. Liguria n. 15 del 2010, che consentiva, proprio in virtù del rinvio all'art. 34, comma 7-bis, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, la caccia sino a mezz'ora dopo il tramonto, violava il limite fissato dall'art. 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992.

Si tratta di conclusioni che vanno qui interamente confermate: i precipui livelli di protezione fissati dalla legge n. 157 del 1992 a salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema non sono, infatti, derogabili in peius nell'esercizio della competenza legislativa residuale regionale in materia di caccia (ex plurimis, sentenza n. 7 del 2019).

Ne deriva che l'art. 34, comma 7-bis, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994 lede l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in riferimento alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

A diversa soluzione perviene la Corte con riguardo alla questione che investe l'art. 38, comma 8, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, il quale dispone che il cacciatore deve annotare sul tesserino venatorio i capi di fauna stanziale e migratoria «subito dopo l'abbattimento accertato».

Secondo il giudice a quo, siffatta previsione contrasterebbe con l'art. 12, comma 12-bis, della legge n. 157 del 1992, secondo cui la fauna selvatica stanziale e migratoria deve essere annotata «subito dopo l'abbattimento», indipendentemente dunque dal suo accertamento. La norma regionale, invece, determinerebbe l'effetto di differire l'annotazione, consentendo, peraltro, ai cacciatori di omettere la registrazione degli animali «uccisi ma non rintracciati e/o recuperati» a causa di particolari condizioni ambientali o per errore.

Di qui, a parere del TAR rimettente, la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

La Corte, nella sentenza n. 249 del 2019, ha chiarito che il comma 12-bis dell'art. 12 della legge n. 157 del 1992 mira a garantire, attraverso la prescritta tempestività dell'annotazione degli abbattimenti, «l'efficacia dei controlli sugli abbattimenti [stessi] e, per tale via, la rilevazione di dati attendibili al riguardo, quale necessaria premessa di una consapevole programmazione venatoria e dell'adozione di misure di protezione della selvaggina appropriate in quanto basate sulla conoscenza della consistenza effettiva della popolazione faunistica: in quest'ottica, la portata precettiva della norma statale concorre a definire il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, stabilendo una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale».

Nel contempo, però, ha altresì precisato che la specificazione in una norma regionale dell'abbattimento come «accertato» non procrastina in alcun modo l'obbligo d'immediata registrazione: il concetto di abbattimento di cui al comma 12-bis dell'art. 12 della legge n. 157 del 1992 ha riguardo, infatti, solo «all'avvenuta uccisione del capo di fauna selvatica», essendo questo l'unico significato coerente con la sopra evidenziata esigenza di conseguire dati certi sulla effettiva entità della popolazione faunistica.

L'obbligo di annotazione presuppone, quindi, che l'animale sia stato realmente abbattuto (nello stesso senso, sentenza n. 291 del 2019), poiché l'esigenza della «massima tempestività dell'annotazione» deve essere sempre correlata «a un evento effettivamente realizzatosi»: ciò in armonia con la finalità stessa dello standard di tutela, che, come dianzi detto, è funzionale a consentire un monitoraggio basato su dati genuini circa la consistenza della popolazione faunistica.

Si deve pertanto escludere che la precisazione, da parte dell'art. 38, comma 8, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, dell'abbattimento come «accertato» determini una diminuzione del livello di protezione stabilito dal legislatore statale, concorrendo, al contrario, a conseguirlo in modo coerente con lo scopo cui è esso preordinato.

Peraltro, la norma regionale denunciata prevede espressamente che l'annotazione debba essere effettuata «subito dopo» l'abbattimento, escludendo così ogni possibilità di differimento dell'obbligo di annotazione rispetto a tale evento, la cui verifica – anche qualora dovesse richiedere uno specifico accertamento dell'effettiva uccisione del capo di fauna – deve, in ogni caso, essere effettuata dal cacciatore immediatamente dopo avere sparato.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, anche l'ulteriore profilo di censura – che il giudice a quo articola con particolare riferimento alle ipotesi in cui, a causa di proibitive condizioni ambientali o per errore, la norma regionale sospettata consentirebbe di omettere l'annotazione degli animali «uccisi ma non rintracciati e/o recuperati» – è, ad avviso della Corte, infondato.

Lo stesso rimettente, infatti, assume l'uccisione della preda, evento della cui realizzazione si ha, quindi, certezza: proprio l'avvenuto abbattimento postulato dal TAR Liguria rende palese come

l'obbligo dell'immediata annotazione «debba considerarsi già sorto, così che non sono idonee a farlo venir meno le particolari condizioni di tempo, luce e sparo che impediscano il recupero» (sentenza n. 249 del 2019).

Diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, dunque, l'evidenza, da lui stesso prospettata con riguardo a entrambe le ipotesi formulate, della effettiva uccisione, comporta, in forza della norma regionale, l'obbligo di immediata registrazione sul tesserino venatorio anche nel caso in cui l'esemplare abbattuto non sia stato rinvenuto o recuperato.